

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 578/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). L'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(2)</sup>, ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.
- (2) L'elenco delle specie la cui introduzione nell'Unione è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (UE) n. 757/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche <sup>(3)</sup>.
- (3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune altre specie, figuranti negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97, potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi di origine. Occorre pertanto sospendere l'introduzione delle seguenti nuove specie:

*Hippopotamus amphibius* dal Camerun e dal Mozambico;

*Cercopithecus dryas* dalla Repubblica democratica del Congo;

*Stephanoaetus coronatus* e *Torgos tracheliotus* dalla Tanzania;

*Balearica pavonina* dal Sudan;

*Chamaeleo africanus* dal Niger;

*Heosemys annandalii* e *Heosemys grandis* dal Laos;

*Mantella pulchra* dal Madagascar;

*Tridacna crocea*, *Tridacna maxima* e *Tridacna squamosa* dalla Cambogia;

*Nardostachys grandiflora* dal Nepal.

- (4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie:

*Canis lupus* dal Kirghizistan;

*Ateles geoffroyi* e *Brachypelma albopilosum* dal Nicaragua;

*Calumma brevicorne*, *Calumma gastrotaenia*, *Calumma nasutum*, *Calumma parsonii*, *Furcifer antimena*, *Furcifer campani* e *Furcifer minor* dal Madagascar;

*Cuora amboinensis*, *Cuora galbinifrons*, *Cycadaceae* spp., *Christensonia vietnamica*, *Stangeriaceae* spp. e *Zamiaceae* spp. dal Vietnam;

*Rauwolfia serpentina* dal Myanmar;

*Pterocarpus santalinus* dall'India.

- (5) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nell'Unione.

- (6) L'elenco delle specie di cui è sospesa l'introduzione nell'Unione deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 757/2012.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 223 del 21.8.2012, pag. 31.

